



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1173**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Definizione dei contenuti minimi per la redazione dei piani di monitoraggio per il mantenimento dello stato qualitativo dei corpi idrici di cui agli articoli 2 e 3 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela approvato con deliberazione n. 233 del 16 febbraio 2015.

Il giorno **13 Luglio 2015** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assenti:

MICHELE DALLAPICCOLA

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

La Provincia di Trento, coerentemente con quanto prevede la Direttiva Quadro Acqua 2000/60/CE, persegue l'obiettivo di impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e di agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse disponibili.

Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. indica all'art. 76 della sua parte terza che per i corpi idrici significativi deve essere mantenuto o raggiunto l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono" e sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale elevato.

Con Deliberazione della Giunta provinciale n. 233 di data 16 febbraio 2015 è stato approvato il Piano di tutela delle acque (PTA) che da un lato descrive la qualità dei fiumi, dei laghi e delle acque sotterranee in Trentino e dall'altro contiene le misure necessarie per raggiungere o mantenerne buono lo stato chimico ed ecologico.

Agli articoli 2 e 3 delle Norme di Attuazione del PTA della Provincia Autonoma di Trento sono definite le misure per il rilascio di nuove concessioni su corpi idrici superficiali in relazione allo stato di qualità degli stessi. In particolare viene chiesta al concessionario la dimostrazione del mantenimento dello stato di qualità sui corpi idrici classificati in stato *buono instabile monitorato e elevato* e la presentazione di un piano di monitoraggio che ne confermi la permanenza per tutta la durata della concessione. Tale monitoraggio si configura come obbligo in capo al concessionario assunto con il conseguimento della concessione.

L'articolo 4 delle Norme di Attuazione indica che con deliberazione della Giunta provinciale da adottarsi entro 90 giorni sono stabiliti i contenuti minimi dei piani di monitoraggio d'indagine e della documentazione a supporto della dimostrazione di mantenimento dello stato qualitativo dei corpi idrici richiesti dagli articoli 2 e 3.

Con provvedimento del Dirigente n. 25 del 14 Aprile 2015, l'Agenzia provinciale per protezione dell'ambiente ha affidato all'Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica un incarico di studio per la stesura di linee guida utili alla definizione dei piani di monitoraggio relativi alla valutazione degli effetti delle derivazioni idriche sui corpi idrici previsti nel Piano di tutela delle acque.

Lo studio, svolto con l'attiva partecipazione del Settore tecnico per la Tutela dell'Ambiente è stato illustrato al Tavolo tecnico provinciale per la gestione delle acque, istituito con deliberazione della Giunta provinciale n. 2845 di data 23 dicembre 2011, nella seduta del 9 giugno 2015.

Tenuto conto dei contenuti dello studio, in base all'entità della derivazione ed alla lunghezza del tratto sotteso possono essere definite due modalità di monitoraggio: standard e semplificato. Il monitoraggio standard viene eseguito quando la portata massima di concessione supera la portata corrispondente al DMV

calcolato nella sezione di prelievo e la lunghezza del tratto sotteso dalla derivazione è pari ad almeno cinque volte la larghezza dell'alveo di morbida. In tutti gli altri casi viene eseguito un monitoraggio semplificato.

Per entrambi vengono definiti dei contenuti minimi, coerentemente con quanto indicato nell'articolo 4 comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano di tutela delle acque. I contenuti minimi riguardano gli elementi di qualità biologici, chimico-fisici e idro-morfologici (questi ultimi limitatamente ai monitoraggi standard) riconducibili a quanto previsto nel d.lgs.152/06. La selezione dei parametri all'interno dei contenuti minimi dovrà essere opportunamente definita in relazione al contesto nel quale si inserisce la derivazione e anche in funzione dell'analisi delle pressioni della tipologia di concessione, applicabilità concreta delle metodologie e della morfologia del tratto.

A questo proposito si demanda all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la definizione puntuale dei parametri necessari in relazione alle peculiarità ambientali in cui la derivazione si inserisce.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la Direttiva 2000/60/CE,
- visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;
- vista la deliberazione n. 233, 16 febbraio 2015 ed in particolare le Norme di Attuazione di cui all'Allegato L;
- visto il D.M. 260/2010;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

- 1) di stabilire che in base all'entità della derivazione ed alla lunghezza del tratto sotteso possono essere definite due modalità di monitoraggio: standard e semplificato e di stabilire che costituiscono contenuti minimi dei tali piani monitoraggio gli elementi di qualità biologici, chimico-fisici e idro-morfologici (questi ultimi solo per i monitoraggi in standard).
- 2) di stabilire che all'atto di presentazione della domanda di nuova concessione idrica o variante significativa presso l'Agenzia provinciale per le risorse Idriche ed energetiche dovrà essere allegato un documento illustrativo del Piano di

monitoraggio ambientale che il richiedente si impegna ad attivare una volta ottenuta la concessione;

- 3) di stabilire che nel caso di derivazioni soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.P. 29 agosto 1988, n. 28 e s.m, il piano di monitoraggio ambientale costituisce parte integrante della documentazione tecnica prevista da presentare in sede di istruttoria;
- 4) che nel corso dell'istruttoria per la concessione idrica il Piano di monitoraggio potrà essere aggiornato e validato dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in sede di conferenza di servizi o nell'ambito del procedimento di VIA;
- 5) che per le derivazioni che non riducono sostanzialmente gli afflussi, l'Amministrazione si riserva di chiedere l'attivazione del monitoraggio solo nel caso in cui vengano evidenziati effetti ambientali non preventivati e imputabili in maniera oggettiva alla concessione.
- 6) di demandare all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la definizione puntuale dei contenuti necessari alla redazione dei Piani di monitoraggio tenuto conto delle Linee guida citate in premessa.
- 7) di dare atto che la presente deliberazione si applica alle domande presentate dopo il 30 settembre 2014 .

LB